



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 15772/68.2018.11 del 13 luglio 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richiesta parere su art. 9, comma 29, della l.r. 12/2011.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 6 - Sezione Centrale UREGA  
Palermo  
(Rif. Prot. n. 140938 del 25.6.2018)

1. Con la nota in riferimento vengono posti alcuni dubbi interpretativi relativamente alle “*spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti esterni*” della commissione giudicatrice previste dal comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Viene riferito al riguardo che l'articolo 9 della l.r. 12/2011, prevede , al comma 22, “*per le gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione, mediante sorteggio, di una commissione giudicatrice composta da tre componenti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche...*” i cui compensi sono determinati dai successivi commi 26 e 27 “*in funzione del numero di concorrenti ammessi secondo i casi previsti alle lett. a), b) e c)*”, e prevede, altresì, al comma 29, le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti.

Viene osservato, inoltre, che l'articolo 8 del D.A. 31 agosto 2017, n. 363, prevede che sia “*dovuto il rimborso delle spese debitamente documentate, concernenti la trasferta, sostenute dai componenti di cui all'art. 9, comma 22 lettere a) e b). Le somme relative ai compensi di cui all'art. 9 commi 26 e 27 ed ai rimborsi delle spese, sono previsti in misura*

*congrua nel quadro economico dell'appalto fra le somme a disposizione dell'amministrazione ed ai rimborsi delle spese”.*

Codesto Dipartimento, pertanto, alla luce della citata disposizione assessoriale e di una specifica richiesta del comune di Erice sulla spettanza, in aggiunta ai 10.000,00 euro - previsti dalla lettera c) del comma 26 dell'art. 9 della l.r. 12/2011 - del “*rimborso delle spese debitamente documentate concernenti la trasferta*” nei confronti dei componenti la commissione giudicatrice, chiede, anche alla luce dell'omnicomprensività del compenso disposto dall'art. 8, comma 9, della l.r. n. 12/2011 (già oggetto di precedente consultazione), “*se la locuzione **le spese correlate all'insediamento**, comma 29, debba essere riferita:*

- all'attività della commissione di cui ai commi 26 e 27;*
- al rimborso delle spese sostenute soltanto per l'insediamento della commissione, quale interpretazione letterale;*
- ai rimborsi spesa dei componenti per tutte le sedute della commissione”.*

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 9, comma 22, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dispone che “*Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti (...)*”.

Il comma 26 stabilisce che “*L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:*

- a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;*
- b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;*

c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice”.

Il comma 27 del medesimo articolo dispone che i suddetti compensi vengano riconosciuti “ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a)”<sup>1</sup>.

Il comma 29, infine, prevede che “Le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto”.

La normativa fin qui riportata sembra evidenziare la necessità di distinguere (e disgiungere) dal compenso per l'attività inerente la valutazione delle offerte, indicato nel comma 26 dell'art. 9 della legge regionale 12/2011, le spese di insediamento della commissione giudicatrice 8 (art. 9, comma 29).

Al riguardo non sembra potersi condividere il riferimento alla consultazione resa dallo Scrivente con parere 5 giugno 2017, prot. n. 13297/78/2017/11, la cui “valutazione”, secondo codesto Dipartimento, “soccorreva l'analoga fattispecie prevista dal combinato disposto dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 13 del Regolamento 31 gennaio 2012, n. 13”.

Infatti, fermo il diverso ambito di applicazione oggettiva (commissioni aggiudicatrici di cui all'art. 8, e commissioni giudicatrici, previste dall'art. 9), non può non rilevarsi come il principio dell'omnicomprensività, espressamente previsto dall'articolo 8, comma 9 della l.r. 12/2011, non trovi analoga collocazione nell'ambito dell'articolo 9 che, invero, rinvia, seppur genericamente, alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

In tal senso, i compensi delle analoghe commissioni giudicatrici di cui all'art 77, vengono disciplinate da un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC, nel quale viene stabilito che (art. 2, comma 4, D.M. 12.2.2018) “Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante”.

<sup>1</sup> Art. 9, comma 27, l.r. 12/2011: “I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a) e b), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA”.

D'altronde, non può non osservarsi che l'infelice locuzione utilizzata dal legislatore regionale per l'individuazione delle "spese correlate all'insediamento del Presidente e dei componenti tecnici esterni" non consente all'interprete di determinare inequivocabilmente le "voci" che la norma in parola intende far rientrare nel quadro economico dell'appalto.

Per quanto sopra esposto, ferme le perplessità sopra evidenziate, questo Ufficio ritiene che, anche in linea con le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.A. Apprezzato dalla Giunta di Governo con delibera n. 363/2017, la locuzione in argomento non possa che essere interpretata nel senso che la stessa contempra sia il rimborso delle spese debitamente documentate che i compensi di cui all'art. 9, commi 26 e 27.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

